

Imprese artigiane EDILI							Tabella valida dal 01/01/2009			
CCNL in vigore dal 01/07/2008 al 31/12/2011 - Accordo Nazionale del 23/07/08 - CRIL 29/03/07										
Liv.	Qualifiche	Paga base 01/01/09	Conting. 01/11/91	Ind. Funz. 01/10/08	Ind. Ierr. 01/07/2007	E.D.R. 01/01/1993 01/01/1998	EET 01/01/2009 ****	1° totale	Magg.10% 01/10/1986	2° totale
7°	Quadri	1461,26	534,28	140,00	303,98	10,33	96,80	2548,65		2548,65
7°	Impiegato mans.dir.	1461,26	534,28		303,98	10,33	96,80	2408,65		2408,65
6°	Imp.1 cal.	1277,80	528,11		270,15	10,33	84,60	2171,99		2171,99
5°	Imp.2 cal.A	1064,62	522,91		225,01	10,33	70,48	1893,35		1893,35
4°	Imp.2 cal.B	986,27	520,12		204,60	10,33	65,28	1786,60		1786,60
3°	Imp.3 cal.	922,23	517,85		186,16	10,33	61,85	1700,42		1700,42
2°	Imp.4 cal.	815,11	515,27		168,10	10,33	53,95	1562,76		1562,76
1°	Imp.4 cal.(prima imp)	712,70	512,68		147,13	10,33	47,23	1429,97		1429,97
5°	Operato super	6,15387	3,02260		1,34256	0,05971	0,40740	10,88614	1,09861	12,08476
4°	Operato spec.prov.	5,70098	3,00847		1,24178	0,05971	0,37734	10,38629	1,03863	11,42492
3°	Operato special.	5,33081	2,99335		1,15833	0,05971	0,35751	9,89972	0,98997	10,88969
2°	Operato qualif.	4,71162	2,97844		1,02802	0,05971	0,31185	9,08964	0,90896	9,99860
1°	Operato com.	4,11865	2,96289		0,90170	0,05971	0,27301	8,31695	0,83170	9,14865

La paga base è costituita dai minimi in vigore dal 1.07.2009 (comprensiva del riallineamento previsto dall'accordo 24.04.02 e del riallineamento a decorrere da gennaio '03 a copertura delle differenze di inflazione per l'anno 2002).

L'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL, siglato il 23/07/08, ha riconosciuto ai quadri inquadrati al 7° livello un'indennità funzione di € 140,00 con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.

La maggiorazione del 10% va computata solo per le ore di lavoro ordinario e, escludendo l'EET, per le ore di festività (ed è già compresa nelle indennità che, tramite coefficienti convenzionali, l'Acc. Regionale prevede per la malattia e l'infortunio). Tale maggiorazione del 10% va accantonata mensilmente alla CEAV tramite appalto modulo con il quale vanno anche versati i contributi mensili CEAV.

A partire dal 1 aprile 2003 la contribuzione CEAV va calcolata anche sull'EET, che spetta ai dipendenti per le sole ore lavorate. A partire dallo 01/10/2003 la contribuzione CEAV a carico delle imprese viene incrementata passando dal 8,05% al 8,35%. La quota a carico del dipendente passa dallo 0,75% allo 0,85%.

E.R.R.: € 6,71 da erogare in misura intera ad operai, impiegati ed apprendisti con la mensilità di dicembre di ogni anno.

EET: a partire dal mese di gennaio 2004, 2005 e 2006, 2007, 2008, 2009, in relazione all'andamento economico di settore, viene erogato l'EET sulla base delle ore lavorate. L'EET è escluso dalla base di calcolo del TFR mentre è incluso nel trattamento economico spettante per malattia ed infortunio sul lavoro ed è computato sia per l'accantonamento del 10% che per la contribuzione CEAV. Agli impiegati è computato anche sulle ore di 13ª e 14ª. Per i CFL il valore dell'EET è ridotto al 75% di quello spettante all'operaio di 2° liv. Spetta anche agli apprendisti, in percentuale rispetto allo scaglione di appartenenza.

#### APPRENDISTI ASSUNTI DAL 10 MARZO 1989

La retribuzione globale dell'apprendista è quella derivante dall'inserimento nei diversi gruppi professionali e dall'applicazione delle percentuali spettanti sulla retribuzione (1° totale) del lavoratore inquadrato al 2° livello pari a gennaio 2009 a € 9,08964, per le ore effettivamente lavorate (nonché malattia ed infortunio) e a € 8,58675 per le ore comunque retribuite.

#### APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

In sede di rinnovo del CCNL, sono state recepite le novità introdotte dalla Legge Biagi in materia di apprendistato. È stato quindi introdotto l'apprendistato professionalizzante che può essere attivato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29, oppure con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni e che siano in possesso di un titolo di studio. La durata del contratto è determinata in relazione alla qualifica da conseguire ed al gruppo di lavoro:

1° Gruppo: lavorazioni polyvalenti che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e carpenteria con capacità di interpretare il disegno tecnico ed eseguire lavori in autonomia. (durata di 5 anni)

1° Gruppo: lavorazioni artistiche ad alto contenuto tecnico professionale. (durata di 5 anni)

2° Gruppo: lavorazioni di carattere tradizionale a medio contenuto professionale. (durata di 4 anni e mezzo)

3° Gruppo: lavorazioni di carattere tradizionale a basso contenuto professionale. (durata di 3 anni)

Impiegati: per gli impiegati con qualifiche finali del 2° e 3° livello, l'apprendistato ha la durata del 2° Gruppo; per gli impiegati con qualifiche finali del 4° livello in sopra, l'apprendistato ha la durata del 1° Gruppo.

Il livello di inquadramento iniziale dell'apprendista non può essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto.

In merito al trattamento retributivo, viene confermata la dinamica della retribuzione in percentuale crescente con riferimento all'anzianità e alla retribuzione della qualifica da conseguire. La misura della percentuale della retribuzione in base agli scaglioni di anzianità è riprodotta nella tabella qui di seguito riportata.

Gruppi	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
1° Sup.	74	76	79	79	88	88	91	91	96	96
1ª	70	74	76	79	81	86	86	91	98	96
2ª	74	78	79	79	88	86	91	96	96	
3ª	74	76	79	84	91	96				